

Atti. Ue Fogliano



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis "Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali"

Prot. n.37144/2015/II Bis

Salerno, 06 maggio 2015

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni della provincia
Loro Sedi

7309

11-05-2015

Oggetto: Elezioni e regionali e amministrative di domenica 31 maggio 2015. Verbale della riunione del 05 maggio 2015 sulla propaganda elettorale.

Si trasmette, in allegato, il verbale relativo alla riunione che si è svolta presso questa Prefettura- UTG il giorno 05 maggio 2015, alle ore 11,00 relativa alla propaganda elettorale anno 2015.

Il Dirigente dell'Area II Bis
Il Viceprefetto Agg.
(Giugliano)



ALBO ON-LINE

N°...565...
GIOVANNI PALMA

12 MAG. 2015



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo

COMUNE DI MARZANO SUL GARNO
Prot. N° 7309
Spedito il
Arivata il 11:05:2015

ELEZIONI REGIONALI ed AMMINISTRATIVE di DOMENICA 31 MAGGIO 2015.

In data 5 maggio 2015 alle ore 11,00 presso questa Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo, si è tenuta una riunione presieduta dalla D.ssa Antonella Giugliano – Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale - cui hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e delle formazioni politiche - nella quale sono state richiamate le regole per il corretto e sereno svolgimento della campagna elettorale in occasione delle elezioni regionali e delle consultazioni elettorali per l'elezione dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali in n.21 Comuni di questa provincia, che si terranno domenica 31 maggio 2015

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - Premessa
(legge 4 aprile 1956, n. 212, come successivamente modificata ed integrata)

Il giorno venerdì **1 maggio 2015** (trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni di cui trattasi) ha avuto inizio la campagna elettorale.


Scopo della presente riunione è di richiamare l'attenzione delle autorità locali e delle forze politiche all'osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena dialettica democratica, nell'assoluto rispetto delle regole garantendo anche la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Si ricordano, in primo luogo, le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 21) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art.17), o di strumenti atti ad offendere, nonché le disposizioni della L. n. 212/1956 come modificata dalla L. n. 130/1975 e della legge 10.12.1993, n. 515 - come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28 - recante *"disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*.

Nell'evidenziare che della normativa vigente in materia deve essere garantito il più assoluto rispetto, si richiamano le norme di seguito indicate e si conviene sulla necessità della osservanza delle seguenti ulteriori misure.

DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

- Dal suddetto giorno di inizio della campagna elettorale (**1 maggio 2015**) fino alle ore 24 del venerdì **29 maggio 2015** precedente la data delle





Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

elezioni possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (comizi) senza l'obbligo del preavviso al Questore.

- E' comunque buona norma, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico nonché prassi consolidata, che le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate dai promotori della manifestazione con le locali autorità di P.S.. Presso i Comuni saranno tenute apposite riunioni per disciplinare l'uso delle piazze per lo svolgimento dei comizi. L'assenza dei rappresentanti delle liste, nonostante la formale convocazione, comporterà la tacita accettazione dell'accordo stabilito dagli intervenuti. Alle riunioni di cui sopra parteciperanno anche i locali organi di Polizia o dell'Arma;
- Per quanto riguarda la durata dei comizi si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni e le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale.
- I Comuni disciplineranno la **concessione delle piazze, degli orari e dei turni per i comizi, secondo il principio della cronologia delle istanze** (salvo ricorrere al **sorteggio** laddove vi sia contestuale presentazione da parte di compagini politiche di diverse istanze per lo stesso luogo ed orario ed in mancanza di accordo), escludendo **l'effettuazione dei comizi** in località prossime a scuole, convitti, convivenze (caserme), ospedali, case di cura e luoghi di maggiore traffico e nelle piazze che, per evidenti motivi di viabilità, costituiscono punto nevralgico per la circolazione stradale;
- I comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale in relazione a singole, peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari:
dalle 9,30 alle 13,00
dalle 16,00 alle ore 23,00.
- E' ammessa la predisposizione di **banchetti** da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di propaganda elettorale;
- Durante il comizio è escluso il **contraddittorio**. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte;
- Si conviene che vi sia un **intervallo di almeno un quarto d'ora tra comizi**, specie se di opposti orientamenti politici, per consentire il totale sgombero del pubblico dalle località interessate e l'afflusso di quanti desiderano assistere ai successivi comizi;
- Si eviterà che comizi di compagini appartenenti a diverse tendenze siano tenuti in località tra loro vicine e con medesimi orari;
- Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate nello stesso luogo la distribuzione di materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse. Non verranno usati nell'arco di 500 m. dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

ore di svolgimento degli stessi, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo, altoparlanti sui mezzi in movimento per annunziare altre riunioni elettorali. Parimenti è vietata l'effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio in corso, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

- Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto.

- Si conviene sul divieto di cortei anche motorizzati o fiaccolate in generale e sulla necessità che al termine della manifestazione gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi;

- Si conviene, altresì, l'opportunità di **limitare il volume degli altoparlanti;**

- Rimane stabilito, comunque, che **nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 29 maggio 2015) in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di quarantacinque minuti** con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo;

- **Per i comizi di maggiore rilievo tenuti da dirigenti di partiti nazionali di interesse extra regionale**, da tenersi nei Comuni della provincia, la richiesta deve essere fatta, oltre che ai Comuni ed ai Comandi dell'Arma, anche alla Questura per conoscenza. **In ogni Comune interessato della provincia detti rappresentanti concorderanno insieme il turno dei comizi da tenersi in tutto il periodo della campagna elettorale nelle piazze principali, dandone comunicazione alle Autorità sopraindicate.**

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti ed ai Segretari Nazionali dei partiti o gruppi politici, **sarà data la precedenza** nello svolgimento dei comizi anche se prenotati da partiti diversi da quelli di appartenenza, lasciando agli interessati, in tale circostanza, la libertà di concordare uno scambio di uso della piazza.

AFFISSIONI

- Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati determinati dalle Giunte Comunali - ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 - **da martedì 28 aprile a giovedì 30 aprile 2015** (dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione) in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data.

- Si evidenzia che sono state apportate modifiche alla legge n. 212/1956 con l'art. 1 comma 400 h) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) eliminando la propaganda indiretta dei fiancheggiatori, nonché riducendo



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

notevolmente gli spazi destinati, stabiliti per ciascun centro abitato in base alla popolazione residente.

- Per quanto concerne, in particolare, la **propaganda per le elezioni regionali** si rappresenta che sono previsti due spazi distinti: uno per le liste provinciali e l'altro per i candidati alla carica di Presidente della Giunta della Regione Campania L.R. n.4 del 27.3.2009).

- Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì **29 maggio 2015** precedente il voto: a partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata (artt. 1 e 9 Legge 4 aprile 1956, nr. 212 come modificata dalla legge 24 aprile 1975, nr. 130).

- Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma legge 212/1956);

- Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altra o ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

- I presenti concordano sulla necessità che i Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata rimozione del materiale di propaganda elettorale, affisso fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (D.l.vo 507/93) e alla rimozione di ogni altra affissione abusiva o scritta comunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile; infatti ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge 515/1993 - modificato dalla norma della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è prevista la **responsabilità solidale tra l'esecutore materiale ed il committente in merito alle sanzioni** che devono essere applicate nei confronti di coloro che hanno affisso manifesti fuori dagli spazi consentiti e l'onere per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle leggi;

- L'utilizzazione di postazioni fisse (**Gazebo**) a fini elettorali, può essere consentita a determinate condizioni: a) che tali strutture non debbano presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati; b) che non debbano essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione dell'art. 6, 1° comma e 8, 3° comma della legge n. 212/1956. In sostanza tali strutture, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini.



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

• In merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazione dei gazebo, è stato ritenuto che le bandiere dei partiti e movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

Da venerdì **1 maggio 2015** (30° giorno antecedente quello della votazione) sono vietati:

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione. Si rammenta il **divieto di distribuzione dei volantini** ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;
- E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4 legge 130/1975).
- E' vietata la propaganda luminosa mobile.
- La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (**Vele**) è **vietata in forma fissa**, essendo consentita solo in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 27 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione, **pertanto la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora.**

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

- Dall' **1 maggio 2015** (30° giorno antecedente la data delle elezioni) l'uso degli altoparlanti è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 della legge 130/1975 che si riporta *"durante detto periodo l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti."*
- L'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio



Prefettura di Salerno

Ufficio Territoriale del Governo

di più comuni, del Prefetto della provincia (art. 59, comma 4 DPR 16 dicembre 1992, n. 495).

USO DEI LOCALI COMUNALI (Art. 19, c. 1 legge 10/12/1993, nr. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni, sulla base delle proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (ART. 9, comma 1 della legge 22/02/2000, nr. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per le elezioni comunali, si richiama, altresì, l'art. 29, sesto comma, della legge 25 marzo 1993 n.81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorchè inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

DIVIETO DI PROPAGANDA

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 30 maggio 2015 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono comunque vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti (art. 9 legge 4 aprile 1956, n. 212). Nei giorni delle votazioni è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi.



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale

- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, nr. 28 in materia di **parità di accesso** ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
 - In particolare, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale nr. 88 del 16 aprile 2015 sono stati pubblicati sia i due distinti provvedimenti in data 14 aprile 2015 della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia le due distinte delibere in data 15 aprile 2015 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne elettorali, rispettivamente, per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania e per le elezioni amministrative indette per il prossimo 31 maggio 2015.

La citata legge prevede all' art. 8 **il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori - **a partire da sabato 16 maggio 2015 e sino alla chiusura delle operazioni di voto** -, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività da parte di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Tutti gli intervenuti hanno concordato sulla necessità del pieno rispetto delle vigenti norme di legge in materia di propaganda elettorale, nella responsabile consapevolezza delle finalità che le hanno ispirate.